

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 247/CSA/2022-2023 Registro procedimenti n. 275/CSA/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 275/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.P.D. LF Jesina Femminile in data 15.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 91 del 11.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.05.2023, il dr. Antonino Tumbiolo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.P.D. LF Jesina Femminile ha proposto reclamo avverso la squalifica per sei gare effettive inflitta alla calciatrice Vaccari Flavia dal Giudice Sportivo, in relazione alla gara del Campionato Femminile di Serie C girone B Rinascita Doccia-A.P.D. LF Jesina Femminile del 10.05.2023 (cfr. Com. Uff. n.91 del 11.05.2023), con la seguente motivazione "Espulsa per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare tardava di circa un minuto l'uscita dal terreno di gioco e nella circostanza



rivolgeva espressioni irriguardose all'indirizzo della terna arbitrale. Al termine della gara reiterava ulteriori espressioni irriguardose al rientro nello spogliatoio del direttore di gara. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) e in ragione del riconoscimento della continuazione del disegno criminoso."

I fatti venivano riportati dall'Arbitro nel referto di gara nei seguenti termini: "In seguito alla notifica dell'espulsione impiegava circa 1 minuto per abbandonare il terreno di gioco proferendo 'Oggi è un circo', riferendosi alla terna arbitrale. Espressione che ripeteva a fine gara mentre facevo rientro nel mio spogliatoio."

La società reclamante sostiene, negli atti di giudizio, che la calciatrice non avrebbe rivolto frasi ingiuriose, né all'arbitro, né alla terna arbitrale, e che nessun contatto fisico, peraltro mai contestato, vi sarebbe stato con nessun componente della terna arbitrale ed ha chiesto una cospicua riduzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di "piena prova" attribuita dall'Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti, ai fini della decisione della presente controversia, non può che muovere da quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S., nella sua nuova formulazione, come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, che prevede una sanzione minima edittale di 4 giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Pur considerando la pena minima edittale prevista dall'art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S., tuttavia, in considerazione della tenuità dell'espressione irriguardosa, e valutate la dinamica e le modalità della condotta della calciatrice, la Corte ritiene di ridurre la squalifica, in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 16 C.G.S., a tre giornate effettive di gara.



P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Antonino Tumbiolo

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce